

LEGGE 20 novembre 1982, n. 890⁽¹⁾.

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1982, n. 334.*

⁽²⁾ *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 97-ter, L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione deve intendersi riferito al «punto di accettazione» e all'ufficio postale preposto alla consegna deve intendersi riferito al «punto di deposito».*

1. In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124⁽³⁾.

⁽³⁾ *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 97-bis, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

2. Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ *Comma così modificato dall'art. 174, comma 16, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e, successivamente, dall'art. 1, comma 97-bis, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione del punto di accettazione dell'operatore postale per mezzo del quale



Associazione Nazionale Notifiche Atti

LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento ⁽⁵⁾.

Presenta al punto di accettazione dell'operatore postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso ⁽⁶⁾.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto ai sensi dell'articolo 2, con l'aggiunta del numero del registro cronologico ⁽⁷⁾.

Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione ⁽⁸⁾.

È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio ⁽⁹⁾.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, al punto di accettazione dell'operatore postale ⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. c), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e, successivamente, dall'art. 1, comma 97-bis, lett. c), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

(7) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. c), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

(8) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. c), n. 4), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

(9) *Comma inserito dall'art. 1, comma 97-bis, lett. c), n. 5), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

(10) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. c), n. 6), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario⁽¹¹⁾.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro⁽¹²⁾.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni^{(13) (14)}.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce⁽¹⁵⁾.

(11) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 813, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.*

(12) *Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.*

(13) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. d), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

(14) *La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e dell'art. 149 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, lett. e), L. 28 dicembre 2005, n. 263.*

⁽¹⁵⁾ *Comma modificato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. d), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 813, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.*

5. La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.

Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.

In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (Gazz. Uff. 8 aprile 1992, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, terzo comma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.*

6. 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo ⁽¹⁷⁾.

2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ *Comma così modificato dall'art. 1, comma 813, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.*



Associazione Nazionale Notifiche Atti

LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

(18) *Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

7. 1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente ⁽¹⁹⁾.

4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione ⁽²⁰⁾.

(19) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 813, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.*

(20) *Articolo modificato dall'art. 36, comma 2-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 97-bis, lett. f), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.*

8. 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo,



Associazione Nazionale Notifiche Atti

LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario⁽²¹⁾.

2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa ⁽²²⁾.

(21) Comma così modificato dall'art. 1, comma 813, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(22) Articolo modificato dall'art. 174, comma 16, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e dall'art. 2, comma 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 97-bis, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014. In precedenza, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

9. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente ⁽²³⁾

(23) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 97-bis, lett. h), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.

10. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari.

11. [Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili] ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. i), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.

12. Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso ⁽²⁵⁾.

[Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario] ⁽²⁶⁾.

[Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita] ⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Comma sostituito dall'art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. l), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.

⁽²⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. l), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.

⁽²⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 97-bis, lett. l), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.

13. Alle notificazioni degli atti tavolari qualora siano effettuate a mezzo della posta si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.

14. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta ⁽²⁸⁾.

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

⁽²⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 20, L. 8 maggio 1998, n. 146.

15. Il terzo e il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:



Associazione Nazionale Notifiche Atti

LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

«Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata».

«Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano e non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata».

16. Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge.

16-bis. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati ⁽²⁹⁾.

(29) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 97-bis, lett. m), L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 97-quinquies dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2014.